

### REPUBBLICA ITALIANA

### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

### TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA – SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale, in persona del giudice istruttore in funzione di giudice unico, dott.ssa Sara Pitinari ha pronunciato la seguente

### **SENTENZA**

Nella causa RG n. <b>7248/2021</b> promossa con atto di citazione da:	
, rappresentata e difesa dagli avv. ti	;
	-Attrice-
contro	
rappresentata e difesa dagli avv. ti e e e ;	
	-Convenuta-

In punto: contratti bancari

Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:

### Per parte attrice:

"In via principale:

- accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia delle clausole contrattuali dei rapporti di conto corrente n. 12007 e 12008, inerenti i tassi d'interesse ultralegali, per violazione degli artt. 1419 c.c. e 117, quarto comma, TUB, ovvero inerenti alle altre condizioni economiche per violazione del T.U.B. e degli artt. 1283, 1284, 1346, 1815, 1418 c.c., 120 TUB, 644 c.p., della L. n. 108/1996, nonché dell'art. 2-bis della L. 2/2009; ovvero l'illegittimità e la nullità delle pratiche di usura, anatocismo, applicazione di commissioni di massimo scoperto, di tassi ultralegali non validamente pattuiti, di tassi di interesse creditorî e debitorî decisi unilateralmente e indebito arricchimento e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi nonché l'inefficacia delle modifiche apportate unilateralmente dalla convenuta sui c/c in esame e per l'effetto, condannare la banca convenuta a restituire a la complessiva somma di € 1.772.012,51, o la diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. In subordine:

- qualora non dovesse essere accertata l'usura nei termini specificati in narrativa, accertare e dichiarare l'inefficacia delle modifiche unilaterali, sfavorevoli per l'attrice delle condizioni economiche apportate unilateralmente dalla convenuta sui c/c n°12007 e n°12008, nonché l'errata applicazione in concreto delle condizioni economiche pattuite, per violazione degli artt. 118 T.U.B., 1346 e 1815 c.c., 644 c.p., della L. n. 108/1996 e dell'art. 2-bis della L. 2/2009 e, per l'effetto, e per

l'effetto condannare la Banca alla restituzione della somma che dovesse essere accertata in corso di causa e a seguito di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; In via ulteriormente gradata

- qualora non dovesse essere accertata la pattuizione di commissioni di massimo scoperto e di tassi ultralegali, accertare e dichiarare l'illegittima applicazione di interessi usurari, anatocistici, di tassi di interesse creditori e debitori decisi e modificati unilateralmente e indebito arricchimento e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi sui c/c e per l'effetto condannare Banca al riaccredito di tutte le somme che dovessero essere accertate in corso di causa e a seguito di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

In ogni caso

- condannare Banca al pagamento di spese, diritti e onorari del giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.".

### Per la convenuta:

- "1) Dichiararsi la nullità, per violazione dell'art. 164 c.p.c., con riferimento all'art. 163 nn. 3 e 4 c.p.c., della domanda principale, laddove viene eccepita la violazione del principio del saldo zero, di tassi pattuiti con rinvio ad uso piazza, di tassi decisi unilateralmente e di indebito arricchimento; in subordine respingerla.
- 2) Respingere ogni altra domanda ex adverso formulata, siccome infondata in fatto e diritto.
- 3) Respingere in ogni caso, la domanda di rivalutazione monetaria, avendo la domanda ad oggetto un asserito credito di valuta.

Con vittoria di spese e compenso professionale."

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 4/10/2021, la società ha convenuto in giudizio Banca e ha rappresentato di essere titolare di due distinti conti correnti contraddistinti ai nn. 12007 e 12008 fatti oggetto da parte della convenuta di addebiti illegittimi.

In particolare, parte attrice ha lamentato:

- -l'applicazione di tassi di interessi usurari;
- -la violazione delle norme dettate in materia di pattuizione dei tassi di interesse, essendo stati applicati interessi superiori a quelli convenuti;
- -l'applicazione delle commissioni di massimo scoperto e sul factoring;
- -l'applicazione di interessi anatocistici;

- -la postergazione delle poste in accredito e l'antergazione delle poste in addebito;
- -l'illegittimo esercizio dello *jus variandi* senza una specifica pattuizione e senza ricezione di alcuna comunicazione.

Parte attrice ha chiesto che il Tribunale, previo accertamento delle violazioni summenzionate, condanni la convenuta al riaccredito di quanto indebitamente corrisposto all'istituto di credito.

Si è costituita in giudizio la convenuta la quale ha chiesto il rigetto delle avverse domande in quanto destituite di fondamento.

In data 4.3.2022 sono stati assegnati i termini ex art. 183, comma sesto, cpc.

Con ordinanza del 16.6.2022 è stata disposta CTU contabile.

In data 10.5.2023 sono stati escussi i testimoni.

Successivamente la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini 190 c.p.c..

Con ordinanza del 30.5.2024 è stata rimessa la causa sul ruolo ed è stata disposta integrazione al quesito peritale.

Depositata integrazione all'elaborato peritale, all'udienza del 6/11/2024, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe, con assegnazione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande attoree devono essere parzialmente accolte per le ragioni che seguono.

Il Testo Unico Bancario prevede che i contratti bancari debbano essere redatti in forma scritta che una copia degli stessi debba essere consegnata al cliente (art. 117, comma 1). L'art. 118 TUB disciplina poi il c.d. jus variandi, il quale costituisce il diritto potestativo esercitabile da parte dell'istituto di credito al ricorrere di talune condizioni, tra cui la previsione contrattuale di tale potere e la sottoscrizione della clausola che prevede tale facoltà per iscritto (art. 118, commi 1 e 2) e la comunicazione al cliente della facoltà di recedere dal contratto senza alcuna spesa aggiuntiva (art. 118, comma 3).

La formulazione dell'art. 118 TUB, che consente appunto la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, presuppone necessariamente che la proposta di modifica unilaterale del contratto sia effettivamente ricevuta dal cliente, trattandosi di dichiarazione recettizia, i cui effetti dipendono strettamente dal corretto recapito al destinatario.

L'onere probatorio dell'effettiva trasmissione della comunicazione in esame e della successiva disponibilità della comunicazione non può che ricadere sull'istituto di credito, in applicazione del principio della prova dell'inadempimento di un'obbligazione ex art. 1218 c.c. (cfr. Cass. SS.UU. 30 ottobre 2001, n. 13533). In tal senso Collegio di ROMA (ABF) 6 settembre 2010 n. 903 secondo cui "E' onere dell'istituto di credito, qualora il cliente contesti l'avvenuta ricezione della proposta di variazione del contratto, provare che la proposta di modifica unilaterale del contratto ex art. 118 TUB sia stata effettivamente inviata e ricevuta al cliente". In tal senso Decisione dell'ABF – Collegio di Milano, n. 13851 del 05.08.2020.

Nel caso in esame, si rileva che la contestazione attorea non risulta essere generica contenendo l'atto di citazione il riferimento ai singoli trimestri nei quali è avvenuto l'illegittimo esercizio dello *ius variandi in peius* 

per il correntista ed i relativi ricalcoli. A fronte di tale specifica contestazione, parte convenuta non ha adeguatamente provato di aver inviato le relative comunicazioni, avendo genericamente dedotto di essersi avvalsa di un servizio di posta prioritaria in virtù del quale, a fronte del mancato recapito della proposta di modifica unilaterale, sarebbe stata inviata alla banca comunicazione, senza, però, specificare ulteriormente le modalità del relativo servizio.

Non sono risultate dirimenti neanche le dichiarazioni rese nel corso dell'udienza testimoniale da parte di il quale ha affermato che "Trattasi delle proposte di modifica unilaterale dei contratti che venivano inviate ai clienti (doc. 130) e spedite con posta prioritaria. Tali missive venivano generate dal gestionale e inviate a una società di servizi postali che successivamente inviava con posta prioritaria tali missive. Non ricordo lo specifico documento. Trattasi di un flusso continuo tra la banca e la società esterna" in assenza di una specifica allegazione da parte della società convenuta in ordine alle modalità operative del relativo servizio.

Ciò premesso si ritiene che, nel caso in esame, non possa essere invocata quella giurisprudenza secondo cui la prova della ricezione della comunicazione ex art. 118 TUB possa essere data anche per presunzioni, non essendo necessaria la prova inconfutabile della effettiva ricezione da parte del destinatario. Infatti, si osserva come nel caso in esame la banca non abbiano fornito, non solo la prova della ricezione delle comunicazioni, ma anche dell'invio delle proposte di modifica unilaterale dei contratti, non essendo all'uopo sufficienti le dichiarazioni rese in udienza dal teste. Si ritiene dunque di non poter per tale motivo confidare sulla presunzione fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione delle comunicazioni e dell'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico, fatta eccezione per le due comunicazioni inviate tramite pec e agli atti.

Un tanto si deve ritenere che l'istituto di credito non abbia adeguatamente allegato e provato di aver legittimamente esercitato lo *ius variandi* con la conseguenza che il saldo dei conti correnti deve essere rettificato tenuto conto delle risultanze della CTU tecnico contabile da ultimo disposta.

In particolare, il CTU ha esaminato gli estratti relativi al conto "12008" il quale rappresenta un c.d. "conto anticipi" cioè un conto corrente di appoggio a quello principale e gli estratti relativi al conto "ordinario" n. 12007 in cui sono transitati, invece, tutti gli oneri, le spese, le commissioni e gli interessi, tanto quelle derivanti dalle operazioni di factoring, quanto quelle relative alla gestione dei due conti correnti.

Ambedue i contratti di conto corrente risultano sottoscritti in data 1 dicembre 2006, ma l'operatività (primo movimento di conto corrente contabilizzato) si registra a decorrere dal 28 dicembre 2006 per entrambi.

Il CTU ha potuto verificare, conformemente a quanto allegato da parte attrice, che vi sono state numerose variazioni unilaterali delle clausole contrattuali in applicazione dello *ius variandi* le quali sono state sintetizzate nella tabella allegata alla perizia e alla sua integrazione. In conformità al quesito peritale il CTU ha quindi espunto ogni variazione relativa ai tassi d'interesse derivante da modifiche unilaterali di cui non esiste agli atti prova di avvenuta comunicazione preventiva all'attrice, fatta eccezione per le modifiche intervenute con la comunicazione via PEC del 26 febbraio 2015 con efficacia dal 30 aprile 2015 relativa al c/c 12008.

All'esito di tale ricalcolo il CTU ha dunque potuto verificare che il saldo del conto corrente 12007 al 31

dicembre 2016 deve essere rettificato con una differenza in favore del correntista in € 268.999,45, anziché € 964,12 pari al saldo originario, somma che dovrà essere restituita da parte della convenuta in quanto illegittimamente addebitata.

Dovranno, invece, essere rigettate le ulteriori domande attoree inerenti l'illegittima applicazione di commissioni massimo scoperto, interessi usurari e anatocistici in quanto destituite di ogni fondamento. Il CTU ha invece confermato il saldo al 31 dicembre 2016 del cc 12008 pari a 23,84 euro a favore di Banca Il contratto di conto corrente bancario infatti costituisce prova scritta richiesta *ad substantiam* e a pena di nullità dell'esistenza del rapporto in essere con l'istituto di credito e deve indicare i tassi applicabili al rapporto e ogni altro prezzo, commissione o condizioni praticate le quali peraltro devono anche essere determinate o determinabili nel loro ammontare.

Nel caso in esame, il CTU ha chiarito che la Commissione Massimo Scoperto risulta essere pattuita e determinata in quanto è pattuita per iscritto e risultano indicati i requisiti della periodicità (trimestrale), della percentuale (1,1%) e della base di calcolo (massimo saldo a debito per valuta nel periodo di liquidazione).

Deve essere altresì rigettata la doglianza attorea inerente l'usurarietà dei tassi convenuti.

Il CTU ha potuto verificare l'assenza di usura genetica con riferimento al conto corrente n. 12008 in quanto in nessun trimestre gli interessi convenuti superano il tasso soglia.

Diverso è il discorso per il conto n. 12007 in quanto il CTU ha verificato che nel primo trimestre del 2006 il TEG risulta aver superato il tasso soglia.

Ciò premesso, il CTU non ha considerato interessi e oneri collegati all'erogazione del credito relativi al primo trimestre 2006 maturati nel periodo menzionato.

Nonostante ciò il CTU ha potuto verificare che il ricalcolo conduce ad un risultato sfavorevole per il correntista (3.360,34 euro di interessi ricalcolati rispetto agli originari 3.084,39 euro), nonostante la riduzione degli oneri addebitati e la correttezza del modello di calcolo: ciò è dovuto verosimilmente alle approssimazioni nei conteggi effettuate da Banca nel calcolo dei "numeri debitori", all'esclusione da ogni trimestre dell'ultimo giorno del mese ed all'esiguità della rettifica effettuata (10,01 euro su un arco temporale di 10 anni). Ciò premesso, anche in considerazione della non significatività dell'ammontare delle rettifiche apportate (10,01 euro) nel calcolo degli interessi, si confermano i conteggi effettuati da Banca negli estratti conto, più favorevoli per il correntista attore.

Destituita di fondamento è anche la domanda attorea inerente l'indebita applicazione di interessi anatocistici. Come correttamente rilevato dal ctu e come risulta anche dalla documentazione in atti, è stata contrattualizzata la clausola di capitalizzazione trimestrale ed è verificata la condizione di reciprocità, in quanto la stessa si applica sia agli interessi debitori che agli interessi creditori in relazione a tutti e due i conti in esame.

### Conclusioni e spese

Concludendo, i criteri utilizzati dal CTU nella integrazione peritale sono conformi al quesito e alla giurisprudenza in materia, il ragionamento condotto appare altresì condivisibile dispiegandosi in maniera logica e non contraddittoria e facendo riferimento anche alle osservazioni dei consulenti delle parti.

Tanto premesso la domanda attorea di ripetizione di indebito deve essere accolta con conseguente condanna
di Banca al pagamento in favore del correntista della somma di euro
268.999,45 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria .
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Dovranno, altresì, essere refusi i
compensi del ctu, così come liquidati e le anticipazioni pari ad euro 1.686,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa dalle parti in epigrafe, così decide:
- accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna banca al pagamento in favore di
della somma di euro 268.999,45 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- condanna parte convenuta Banca alla rifusione nei confronti di parte attrice delle
spese di lite, che liquida in € 22.457,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge, spese
anticipate per euro 1686,00 e compenso del ctu.
Venezia, 7.2.2025
IL GIUDICE
-dott.ssa Sara Pitinari-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA – SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore in funzione di giudice unico, dott.ssa Sara Pitinari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa RG n. promossa con atto di citazione da:
rappresentata e difesa dagli avv. ti
-Attrice-
contro
BANCA rappresentata e difesa dagli avv. ti e e e ;
-Convenuta-

In punto: contratti bancari

Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:

# Per parte attrice:

"In via principale:

- accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia delle clausole contrattuali dei rapporti di conto corrente n. 12007 e 12008, inerenti i tassi d'interesse ultralegali, per violazione degli artt. 1419 c.c. e 117, quarto comma, TUB, ovvero inerenti alle altre condizioni economiche per violazione del T.U.B. e degli artt. 1283, 1284, 1346, 1815, 1418 c.c., 120 TUB, 644 c.p., della L. n. 108/1996, nonché dell'art. 2-bis della L. 2/2009; ovvero l'illegittimità e la nullità delle pratiche di usura, anatocismo, applicazione di commissioni di massimo scoperto, di tassi ultralegali non validamente pattuiti, di tassi di interesse creditorî e debitorî decisi unilateralmente e indebito arricchimento e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi nonché l'inefficacia delle modifiche apportate unilateralmente dalla convenuta sui c/c in esame e per l'effetto, condannare la banca convenuta a restituire a la complessiva somma di € 1.772.012,51, o la diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

In subordine:

- qualora non dovesse essere accertata l'usura nei termini specificati in narrativa, accertare e dichiarare l'inefficacia delle modifiche unilaterali, sfavorevoli per l'attrice delle condizioni economiche apportate unilateralmente dalla convenuta sui c/c n°12007 e n°12008, nonché l'errata applicazione in concreto delle condizioni economiche pattuite, per violazione degli artt. 118 T.U.B., 1346 e 1815 c.c., 644 c.p., della L. n. 108/1996 e dell'art. 2-bis della L. 2/2009 e, per l'effetto, e per

l'effetto condannare la Banca alla restituzione della somma che dovesse essere accertata in corso di causa e a seguito di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; In via ulteriormente gradata

- qualora non dovesse essere accertata la pattuizione di commissioni di massimo scoperto e di tassi ultralegali, accertare e dichiarare l'illegittima applicazione di interessi usurari, anatocistici, di tassi di interesse creditorî e debitorî decisi e modificati unilateralmente e indebito arricchimento e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi sui c/c e per l'effetto condannare Banca al riaccredito di tutte le somme che dovessero essere accertate in corso di causa e a seguito di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

In ogni caso

- condannare Banca al pagamento di spese, diritti e onorari del giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.".

#### Per la convenuta:

- "1) Dichiararsi la nullità, per violazione dell'art. 164 c.p.c., con riferimento all'art. 163 nn. 3 e 4 c.p.c., della domanda principale, laddove viene eccepita la violazione del principio del saldo zero, di tassi pattuiti con rinvio ad uso piazza, di tassi decisi unilateralmente e di indebito arricchimento; in subordine respingerla.
- 2) Respingere ogni altra domanda ex adverso formulata, siccome infondata in fatto e diritto.
- 3) Respingere in ogni caso, la domanda di rivalutazione monetaria, avendo la domanda ad oggetto un asserito credito di valuta.

Con vittoria di spese e compenso professionale."

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 4/10/2021, la società ha convenuto in giudizio Banca e ha rappresentato di essere titolare di due distinti conti correnti contraddistinti ai nn. 12007 e 12008 fatti oggetto da parte della convenuta di addebiti illegittimi.

In particolare, parte attrice ha lamentato:

- -l'applicazione di tassi di interessi usurari;
- -la violazione delle norme dettate in materia di pattuizione dei tassi di interesse, essendo stati applicati interessi superiori a quelli convenuti;
- -l'applicazione delle commissioni di massimo scoperto e sul factoring;
- -l'applicazione di interessi anatocistici;
- -la postergazione delle poste in accredito e l'antergazione delle poste in addebito;
- -l'illegittimo esercizio dello *jus variandi* senza una specifica pattuizione e senza ricezione di alcuna comunicazione.

Parte attrice ha chiesto che il Tribunale, previo accertamento delle violazioni summenzionate, condanni la convenuta al riaccredito di quanto indebitamente corrisposto all'istituto di credito.

Si è costituita in giudizio la convenuta la quale ha chiesto il rigetto delle avverse domande in quanto destituite di fondamento.

In data 4.3.2022 sono stati assegnati i termini ex art. 183, comma sesto, cpc.

Con ordinanza del 16.6.2022 è stata disposta CTU contabile.

In data 10.5.2023 sono stati escussi i testimoni.

Successivamente la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini 190 c.p.c..

Con ordinanza del 30.5.2024 è stata rimessa la causa sul ruolo ed è stata disposta integrazione al quesito peritale.

Depositata integrazione all'elaborato peritale, all'udienza del 6/11/2024, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe, con assegnazione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande attoree devono essere parzialmente accolte per le ragioni che seguono.

Il Testo Unico Bancario prevede che i contratti bancari debbano essere redatti in forma scritta che una copia

degli stessi debba essere consegnata al cliente (art. 117, comma 1). L'art. 118 TUB disciplina poi il c.d. jus variandi, il quale costituisce il diritto potestativo esercitabile da parte dell'istituto di credito al ricorrere di talune condizioni, tra cui la previsione contrattuale di tale potere e la sottoscrizione della clausola che prevede tale facoltà per iscritto (art. 118, commi 1 e 2) e la comunicazione al cliente della facoltà di recedere dal contratto senza alcuna spesa aggiuntiva (art. 118, comma 3).

La formulazione dell'art. 118 TUB, che consente appunto la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, presuppone necessariamente che la proposta di modifica unilaterale del contratto sia effettivamente ricevuta dal cliente, trattandosi di dichiarazione recettizia, i cui effetti dipendono strettamente dal corretto recapito al recapito del destinatario.

L'onere probatorio dell'effettiva trasmissione della comunicazione in esame e della successiva disponibilità della comunicazione non può che ricadere sull'istituto di credito, in applicazione del principio della prova dell'inadempimento di un'obbligazione ex art. 1218 c.c. (cfr. Cass. SS.UU. 30 ottobre 2001, n. 13533). In tal senso Collegio di ROMA (ABF) 6 settembre 2010 n. 903 secondo cui "E' onere dell'istituto di credito, qualora il cliente contesti l'avvenuta ricezione della proposta di variazione del contratto, provare che la proposta di modifica unilaterale del contratto ex art. 118 TUB sia stata effettivamente inviata e ricevuta al cliente".

Nel caso in esame, si rileva che la contestazione attorea non risulta essere generica contenendo l'atto di citazione il riferimento ai singoli trimestri nei quali è avvenuto l'illegittimo esercizio dello *ius variandi in peius* per il correntista ed i relativi ricalcoli. A fronte di tale specifica contestazione, parte convenuta non ha adeguatamente provato di aver inviato le relative comunicazioni, avendo genericamente dedotto di essersi avvalsa di un servizio di posta prioritaria in virtù del quale a fronte del mancato recapito della proposta di modifica unilaterale sarebbe stata inviata alla banca specifica comunicazione, senza, però, specificare ulteriormente le modalità del relativo servizio.

Non sono risultate dirimenti neanche le dichiarazioni rese nel corso dell'udienza testimoniale da parte di Pistollato Daniele il quale ha affermato che "Trattasi delle proposte di modifica unilaterale dei contratti che venivano inviate ai clienti (doc. 130) e spedite con posta prioritaria. Tali missive venivano generate dal gestionale e inviate a una società di servizi postali che successivamente inviava con posta prioritaria tali missive. Non ricordo lo specifico documento. Trattasi di un flusso continuo tra la banca e la società esterna" in assenza di una specifica allegazione da parte della società convenuta in ordine alle modalità operative del relativo servizio.

Ciò premesso si ritiene che, nel caso in esame, non possa essere invocata quella giurisprudenza secondo cui la prova della ricezione della comunicazione ex art. 118 TUB possa essere data anche per presunzioni, non essendo necessaria la prova inconfutabile della effettiva ricezione da parte del destinatario.

Infatti, si osserva come nel caso in esame la banca non abbiano fornito non solo la prova della ricezione delle comunicazioni ma anche dell'invio delle proposte di modifica unilaterale dei contratti, non essendo all'uopo sufficienti le dichiarazioni rese in udienza dal teste. Si ritiene dunque di non poter per tale motivo confidare sulla presunzione fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione delle comunicazioni e dell'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico (v. <u>Cass. 3^, 27.2.01 n. 10284</u>, conf. <u>N.</u>

3908/92, 1265/99, 4140/99, 13959/00), fatta eccezione per le due comunicazioni inviate tramite pec e agli atti. Un tanto si deve ritenere che l'istituto di credito non abbia adeguatamente allegato e provato di aver legittimamente esercitato lo *ius variandi* con la conseguenza che il saldo dei conti correnti deve essere rettificato tenuto conto delle risultanze della CTU tecnico contabile da ultimo disposta.

In particolare, il CTU ha esaminato gli estratti relativi al conto "12008" il quale rappresenta un c.d. "conto anticipi" cioè un conto corrente di appoggio a quello principale e gli estratti relativi al conto "ordinario" n. 12007 in cui sono transitati, invece, tutti gli oneri, le spese, le commissioni e gli interessi, tanto quelle derivanti dalle operazioni di factoring, quanto quelle relative alla gestione dei due conti correnti.

Ambedue i contratti di conto corrente risultano sottoscritti in data 1 dicembre 2006, ma l'operatività (primo movimento di conto corrente contabilizzato) si registra a decorrere dal 28 dicembre 2006 per entrambi.

Il CTU ha potuto verificare, conformemente a quanto allegato da parte attrice, che vi sono state numerose variazioni unilaterali delle clausole contrattuali in applicazione dello *ius variandi* le quali sono state sintetizzate nella tabella allegata alla perizia e alla sua integrazione. In conformità al quesito peritale il CTU ha quindi espunto ogni variazione relativa ai tassi d'interesse derivante da modifiche unilaterali di cui non esiste agli atti prova di avvenuta comunicazione preventiva all'attrice, fatta eccezione per le modifiche intervenute con la comunicazione via PEC del 26 febbraio 2015 con efficacia dal 30 aprile 2015 relativa al c/c 12008.

All'esito di tale ricalcolo il CTU ha dunque potuto verificare che il saldo del conto corrente 12007 al 31 dicembre 2016 deve essere rettificato con una differenza in favore del correntista in € 268.999,45, anziché € 964,12 pari al saldo originario, somma che dovrà essere restituita da parte della convenuta in quanto illegittimamente addebitata.

Dovranno, invece, essere rigettate le ulteriori domande attoree inerenti l'illegittima applicazione di commissioni massimo scoperto, interessi usurari e anatocistici in quanto destituite di ogni fondamento. Il CTU ha invece confermato il saldo al 31 dicembre 2016 del cc 12008 pari a 23,84 euro a favore di Banca Il contratto di conto corrente bancario infatti costituisce prova scritta richiesta *ad substantiam* e a pena di nullità dell'esistenza del rapporto in essere con l'istituto di credito e deve indicare i tassi applicabili al rapporto e ogni altro prezzo, commissione o condizioni praticate le quali peraltro devono anche essere determinate o determinabili nel loro ammontare.

Nel caso in esame, il CTU ha chiarito che la Commissione Massimo Scoperto risulta essere pattuita e determinata in quanto è pattuita per iscritto e risultano indicati i requisiti della periodicità (trimestrale), della percentuale (1,1%) e della base di calcolo (massimo saldo a debito per valuta nel periodo di liquidazione).

Deve essere altresì rigettata la doglianza attorea inerente l'usurarietà dei tassi convenuti.

Il CTU ha potuto verificare l'assenza di usura genetica con riferimento al conto corrente n. 12008 in quanto in nessun trimestre gli interessi convenuti superano il tasso soglia.

Diverso è il discorso per il conto n. 12007 in quanto il CTU ha verificato che nel primo trimestre del 2006 il TEG risulta aver superato il tasso soglia.

Ciò premesso, il CTU non ha considerato interessi e oneri collegati all'erogazione del credito relativi al primo trimestre 2006 maturati nel periodo menzionato.

Nonostante ciò il CTU ha potuto verificare che il ricalcolo conduce ad un risultato sfavorevole per il correntista (3.360,34 euro di interessi ricalcolati rispetto agli originari 3.084,39 euro), nonostante la riduzione degli oneri addebitati e la correttezza del modello di calcolo: ciò è dovuto verosimilmente alle approssimazioni nei conteggi effettuate da Banca nel calcolo dei "numeri debitori", all'esclusione da ogni trimestre dell'ultimo giorno del mese ed all'esiguità della rettifica effettuata (10,01 euro su un arco temporale di 10 anni). Ciò premesso, anche in considerazione della non significatività dell'ammontare delle rettifiche apportate (10,01 euro) nel calcolo degli interessi, si confermano i conteggi effettuati da Banca negli estratti conto, più favorevoli per il correntista attore.

Destituita di fondamento è anche la domanda attorea inerente l'indebita applicazione di interessi anatocistici. Come correttamente rilevato dal ctu e come risulta anche dalla documentazione in atti, è stata contrattualizzata la clausola di capitalizzazione trimestrale ed è verificata la condizione di reciprocità, in quanto la stessa si applica sia agli interessi debitori che agli interessi creditori in relazione a tutti e due i conti in esame.

## Conclusioni e spese

Concludendo, i criteri utilizzati dal CTU nella integrazione peritale sono conformi al quesito e alla giurisprudenza in materia, il ragionamento condotto appare altresì condivisibile dispiegandosi in maniera logica e non contraddittoria e facendo riferimento anche alle osservazioni dei consulenti delle parti.

Tanto premesso la domanda attorea di ripetizione di indebito deve essere accolta con conseguente condanna di Banca al pagamento in favore del correntista della somma di euro 268.999,45 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Dovranno, altresì, essere refusi i compensi del ctu, così come liquidati e le anticipazioni pari ad euro 1.686,00.

# P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa dalle parti in epigrafe, così decide:

- accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna banca al pagamento in favore di srl della somma di euro 268.999,45 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ;

- condanna parte convenuta alla rifusione nei confronti di parte attrice delle spese di lite, che liquida in € 22.457,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge, spese anticipate per euro 1686,00 e compenso del ctu.

Venezia, 7.2.2025

IL GIUDICE

-dott.ssa Sara Pitinari-